



Berna,

Ai Governi cantonali

## **Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (sanzione in caso di licenziamento abusivo o ingiustificato): avvio della procedura di consultazione**

Onorevoli Consiglieri di Stato,

Il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello dei comuni, delle città, delle regioni di montagna e dell'economia che operano a livello nazionale, nonché le altre cerchie interessate.

Vi preghiamo di inviarci i vostri pareri entro il **14 gennaio 2011** all'Ufficio federale di giustizia, Ambito direzionale di diritto privato, Bundesrain 20, 3003 Berna (emanuella.gramegna@bj.admin.ch).

La protezione dalla disdetta è disciplinata dagli articoli 336 segg. del diritto delle obbligazioni (CO). Sono vietati la disdetta ordinaria abusiva (art. 336-336b CO), la disdetta in tempo inopportuno (art. 336c e 336d CO) e il licenziamento immediato in assenza di cause gravi (art. 337 segg. CO). Il diritto in vigore è in gran parte il risultato della revisione del diritto in materia di licenziamento del 1988.

Diversi partecipanti alla consultazione relativa al progetto di revisione parziale del diritto delle obbligazioni (protezione del lavoratore che segnala irregolarità) hanno avanzato critiche alla sanzione attualmente prevista in caso di disdetta abusiva o ingiustificata. In tal caso una sanzione efficace è considerata un elemento fondamentale della protezione del lavoratore. Il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha pertanto deciso di riesaminare la questione della sanzione in maniera più generale, senza limitarsi al caso particolare della segnalazione di irregolarità. L'occasione è stata inoltre colta per esaminare più in dettaglio la protezione contro il licenziamento dei rappresentanti sindacali e dei rappresentanti del personale, attualmente oggetto di una querela deposta dall'Unione sindacale svizzera dinnanzi all'Organizzazione internazionale del lavoro.

Il presente avamprogetto prevede tre modifiche al diritto in vigore. Innanzitutto l'indennità massima prevista in caso di licenziamento abusivo o ingiustificato, attualmente di sei salari mensili, è aumentata a dodici mensilità (art. 336a cpv. 2 e 337c cpv. 3 AP-CO). Inoltre, i motivi giustificati che il datore di lavoro deve provare quando scioglie il rapporto di lavoro con un lavoratore eletto rappresentante dei salariati vengono limitati ai motivi inerenti alla persona del lavoratore; sono così esclusi in particolare i motivi economici (art. 336 cpv. 2 lett. b AP-CO). Infine l'avamprogetto propone di rinunciare al carattere assolutamente imperativo degli articoli 336 e 336a CO (art.



361 cpv. 1 AP-CO) e di autorizzare le soluzioni contrattuali più favorevoli in misura uguale alle due parti o a vantaggio dei lavoratori (art. 336 cpv. 4 e 336a cpv. 4 AP-CO). È altresì previsto di statuire esplicitamente il carattere relativamente imperativo dell'articolo 337c capoverso 3 CO (art. 362 cpv. 1 AP-CO).

In allegato trovate l'avamprogetto di revisione parziale del diritto delle obbligazioni (sanzione in caso di disdetta abusiva o ingiustificata) e il pertinente rapporto esplicativo. Ulteriori esemplari della documentazione inviata in consultazione sono disponibili al seguente indirizzo: <http://www.admin.ch/ch/f/bk/recht/index.html>.

Ringraziandovi sin d'ora della Vostra preziosa collaborazione, Vi preghiamo di gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Eveline Widmer-Schlumpf

Allegati:

- Avamprogetto di consultazione
- elenco dei partecipanti